

Gentili Onorevoli,

in relazione alle disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore in relazione all'utilizzo della intelligenza artificiale sottopongo alla vostra attenzione il mio pensiero:

l'articolo 25 precisa che le opere dell'ingegno devono essere di origine "umana".

Questo termine, che riporta ad uno scenario di fantascienza o metafisico, non precisa alcunché, essendo anche l' IA di origine umana come tutto quanto avviene su questa terra, e induce alla considerazione che esistono "opere dell'ingegno" di provenienza "umana" e "opere dell'ingegno" di provenienza "sovrumana, o spaziale, o indefinita".

Partendo dalla constatazione che la creatività appartiene a colui che ha effettivamente fatto nascere un'opera, senza bisogno di alcuna formalità, e dalla definizione che l'intelligenza artificiale non è altro che il prodotto di un super computer nel quale sono stati registrati un'infinità di dati, sempre di costruzione professionale, non si può non dedurre che in ogni caso, se l'intelligenza viene utilizzata professionalmente da un operatore del diritto d'autore, essa non è altro che uno strumento, particolarmente raffinato, ma pur sempre uno strumento, per raggiungere un risultato tutelato dalla legge.

È giurisprudenza consolidata che anche i prodotti caduti in pubblico dominio, cioè utilizzabili da chiunque lecitamente, possono trovare nuova tutela se confezionati in una nuova opera dotata di originalità.

Pertanto il concetto base, già dotato di protezione legislativa, è l'originalità del prodotto, e questa caratteristica non può non trovare applicazione anche nel caso di IA se ovviamente viene rispettata la professionalità dell'intento.

Diverso è il caso di utilizzo dell' IA da parte di fruitori improvvisati o malevoli, ma la fattispecie, una volta scoperta o supposta, può dare origine ad un'azione legale giudiziaria mirata ad eliminare e sanzionare l'abuso, che in realtà consiste

nell'utilizzo illegale di opere create da terzi operatori e nell'estrazione illegale di dati e testi non autorizzati.

Tale azione è già presente e reperibile nel codice penale.

Anche se è inevitabile la difficoltà attuale di verifica degli utilizzi illeciti, le norme a tutela degli operatori e creative del loro diritto d'autore esistono, sono applicate e lo saranno.

In definitiva, così come ai tempi di Gutenberg e di Turing, le invenzioni che sembrano rivoluzionarie sono entrate di diritto nell'operatività giornaliera e soggiacciono a quelle regole pur semplici, che già esistono e che vengono adattate e modellate dalla giurisprudenza senza necessità di ulteriori precisazioni.

Pertanto la mia valutazione è che le norme a tutela del diritto d'autore, in relazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, esistono già e possono essere applicate anche a questa nuova fattispecie.

Avv. Michele Lo Foco